



**DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ
E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.568/88 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014, per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie, in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07 marzo 2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 del 25 luglio 2014 della Commissione che integra il

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/1127 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/435 della Commissione del 3 marzo 2021 che, modificando il precedente Regolamento n. 288/2014, introduce novità relativamente ai modelli per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea alla luce del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) nn.2021/438 e 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021, che modificano, nel primo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso all'emergenza Coronavirus, rispettivamente, tra le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e tra le categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di Coesione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

VISTO il Regolamento (UE) 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/03/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto a misure specifiche per mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 559/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/872 della Commissione dell'1 giugno 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea con riguardo all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 (GU 103 del 5 maggio 2017) entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2021, n. 140 (GU 8 ottobre 2021, n. 241) e registrato dalla Corte dei Conti il 9 settembre 2021 al n. 2480, recante *"Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche*

Sociali”;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, n.13, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare l’art. 10 che individua tra i compiti della Divisione III della Dir. Gen. Per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale quello di “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +) Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 del 8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.22/2018 recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. 117 del 22 maggio 2009) relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell’ambito dei PON”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro E Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (*di seguito PO I FEAD*) approvato con la Decisione C(2014) 9679 dell’11 dicembre 2014 e riprogrammato da ultimo con Decisione C (2021) n. 6304 del 30 agosto 2021, a titolarità del MLPS – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nell’ambito della programmazione 2014-2020;

VISTI i Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e relativa manualistica del POC Inclusione e del PO I FEAD 2014-2020 nelle versioni di ultimo aggiornamento;

CONSIDERATO che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”, definiti dall’AdG con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO, in particolare, il considerando n. 60 del citato Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e sostenga al tempo stesso in via esclusiva le persone indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 con cui il Direttore Generale dell'allora Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali adotta l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON "Inclusione" e sul FEAD, programmazione 2014-2020, Programma Operativo I FEAD per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni a valere sul PON "Inclusione" e 25 milioni a valere sul PO I FEAD, nonché le successive disposizioni di attuazione e integrazione, ivi incluse a titolo esemplificativo le FAQ;

VISTO che, sia in ragione della complessità e della innovatività delle operazioni e del conseguente protrarsi della fase di avvio dell'Avviso 4 che per la successiva grave situazione emergenziale determinatasi per la pandemia da COVID, sono stati adottati diversi provvedimenti di proroga e da ultimo il Decreto Direttoriale n. 199 del 27 maggio 2021 con cui il termine di conclusione delle attività è stato fissato al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018, il Decreto n. 319 del 17/09/2019 e il successivo Decreto n. 198 del 2/7/2020, con cui vengono adottate le Unità di costo Standard (UCS) per la rendicontazione dei costi del personale al FSE ex art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020 con cui l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD ha inteso favorire ulteriormente l'iniziativa di cui all'Avviso 4/2016, proponendo di attribuire nuove risorse agli Enti territoriali beneficiari sulla base dell'avanzamento delle attività finanziate sul medesimo Avviso 4, in base ai criteri ivi definiti e in continuità con il medesimo Avviso per permettere la prosecuzione delle attività progettuali e il rafforzamento degli interventi;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione ha provveduto ad effettuare controlli di primo livello sulle spese rendicontate dai Beneficiari per verificare l'effettivo avanzamento della spesa dei Beneficiari a valere su entrambi i Programmi;

VISTA la delibera CIPE n.51/2018 che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi europei, elaborati sulla base della Delibera CIPE n.10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;

VISTA la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di Rotazione che ha determinato la "liberazione" di risorse da destinare al POC, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata Delibera CIPE n.51/2018;

VISTE la Delibera CIPESS n. 41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione

“Inclusione 2014-2020” , e la successiva Delibera CIPRESS n. 37/2022 che approva la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020”;

VISTO che il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” opera in sinergia e complementarità con il PON “Inclusione sociale” 2014-2020 FSE;

VISTI gli ulteriori accantonamenti di risorse rese disponibili sul Fondo di Rotazione dalle risorse derivanti dall’adozione sul PON Inclusione di un tasso di cofinanziamento dell’UE al 100% per l’anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 e dalle risorse destinate alle misure emergenziali anticipate sul bilancio dello Stato, ex art. 242 del decreto-legge n. 34/2020 in attuazione delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che incrementeranno le risorse del POC “Inclusione 2014-2020” per tutte le categorie di Regione nella sua nuova riprogrammazione;

CONSIDERATO che tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento “9.i - Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale” del POC approvato, limitatamente alle Regioni meno sviluppate e in transizione, è prevista la realizzazione di azioni per ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e in condizioni di grave deprivazione materiale, anche viste le conseguenze economico-sociali legate al coronavirus e all’impatto del COVID sulle fasce più deboli della popolazione;

CONSIDERATO altresì che nella nuova programmazione del POC tale possibilità verrà estesa anche alle Regioni più sviluppate;

CONSIDERATO che la natura e caratteristiche attuative del POC Inclusione e le specifiche progettuali degli interventi finanziati con l’Avviso 4/2016 consentono di rifinanziare tali ultime progettualità, per la sola quota prima posta sul PON Inclusione, utilizzando il POC che presenta la necessaria capienza;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 391 del 4 novembre 2021 con il quale è stato approvato il rifinanziamento dell’Avviso 4 del 2016 a valere sulle risorse del POC Inclusione e del PO FEAD e le specifiche, condizioni e obblighi in esso contenuti nonché i termini di presentazione delle proposte di finanziamento e i criteri di valutazione delle proposte pervenute;

VISTO l’articolo 6 del succitato Decreto Direttoriale n. 391/2021 che prevede l’istruttoria delle proposte progettuali da parte di apposita struttura deputata ad analizzare tali proposte sotto il profilo dell’ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili in coerenza con i criteri di selezione dell’Avviso 4/2016 e nel rispetto dei criteri di selezione del Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 e del PO I FEAD;

VISTA l’istituzione, con Ordine di Servizio n. 3 del 21 aprile 2022 del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, della suddetta struttura deputata all’istruttoria, costituitasi poi in data 2 maggio 2022;

VISTO l’art. 3 del citato Decreto Direttoriale n. 391/2021 per quanto a modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali;

CONSIDERATO che la struttura deputata all’istruttoria ha proceduto alla valutazione del progetto presentato dalla Regione Emilia Romagna;

VISTA la proposta progettuale presentata dal Comune di Brescia che ha superato l’istruttoria, come da verbale della struttura all’uopo istituita, predisposto e archiviato attraverso l’apposita funzionalità della Piattaforma Multifondo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 212 del 06 settembre 2022 con il quale è stata approvata, ai sensi dell’art.6 del

Decreto Direttoriale n. 391/2021, la proposta progettuale presentata dalla Regione Emilia Romagna;

VISTO l'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-EMR per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella realizzazione della proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Inclusione e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) - Programmazione 2014-2020 stipulato in data 10/10/2022 tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Rappresentante legale della Regione Emilia Romagna;

RITENUTA la regolarità delle operazioni di verifica e valutazione espletate;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto in premessa indicato, si approva l'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-EMR, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella realizzazione della proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Inclusione 2014-2020 e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD), stipulato in data 10/10/2022 tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e il Rappresentante legale della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 2

L'approvazione dell'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 1 comporta l'impegno delle risorse assegnate alla specifica proposta progettuale, pari complessivamente ad Euro 2.899.300,00 di cui Euro 1.449.650,00 a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Inclusione 2014-2020 ed Euro 1.449.650,00 a valere sul PO I FEAD, che presentano la necessaria disponibilità secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 212 del 6 settembre 2022, verificata anche tramite il sistema informativo del POC Inclusione e del PO IFEAD sul quale vengono periodicamente caricati gli impegni, i progetti e le relative spese a valere sui relativi Fondi.

È disposta altresì l'erogazione, a titolo di anticipo, di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo assegnato alla proposta progettuale, quantificato in Euro 434.895,00 di cui 217.447,50 Euro a valere sulla quota POC e 217.447,50 euro a valere sulla quota FEAD, previa comunicazione da parte del Beneficiario dell'effettivo avvio delle attività, così come previsto dall'art. 8 dell'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-EMR.

ARTICOLO 3

L'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 1, comprensivo dei relativi allegati, è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Onelli

*Documento firmato digitalmente secondo le
indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e
per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*